



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Delibera n. 703/14

Nella seduta del 04.03.2014, il Consiglio composto come da verbale in pari data;
sentito il relatore, Consigliere Alfredo MONTAGNA;

richiamata la delibera n. 2210 del 22 novembre 2011, con la quale il CPGT non ha autorizzato le assenze della _____ nelle udienze del 1 dicembre 2010, 19 gennaio 2011, 16 febbraio 2011, 23 febbraio 2011 e 25 maggio 2011, di cui le prime quattro consecutive nella calendarizzazione della sezione di appartenenza della CTP di _____ ;

richiamata la delibera n. 1296/12 del 27 giugno 2012, con la quale il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria ha deliberato l'apertura del procedimento di decadenza nei confronti della _____ , giudice presso la sezione 11[^] della Commissione tributaria provinciale di _____ , ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. e), del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 545, per mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a più di tre sedute consecutive;


vista la nota n. 1865/2012 del 21 settembre 2012, con la quale il Direttore della citata Commissione ha restituito a questo Consiglio copia della innanzi menzionata delibera, datata e firmata dal giudice in data 17 settembre 2012;

vista la delibera n. 167/2013 con la quale, pur non avendo la _____ fatto pervenire memorie difensive in merito al procedimento di cui trattasi né aver chiesto l'audizione personale, questo Consiglio ha ritenuto comunque opportuno sentire personalmente l'interessata e ha deliberato di convocare la _____ per la seduta del giorno 23 aprile 2013 alle ore 17,00;

vista l'istanza del 18 aprile 2013, pervenuta a questo Consiglio tramite raccomandata il giorno 26 aprile 2013, con la quale la _____ aveva chiesto a questo Consiglio il differimento della propria audizione fissata per il giorno 23 aprile 2013, per motivi di salute;

vista la delibera n. 1084/13 con la quale, questo Consiglio, accogliendo la richiesta di differimento della convocazione prodotta dalla _____ convocava la stessa per la seduta del giorno 17 settembre 2013 alle ore 17,00;

rilevato che la seduta del 17 settembre 2013, veniva poi differita al 18 febbraio 2014, come da verbale consiliare n. 23 del 17 settembre 2013;



considerato che il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria nella seduta del 4 febbraio 2014, tenuto conto delle esigenze connesse all'organizzazione della nuova consiliatura, ha disposto il rinvio della discussione del procedimento di decadenza innanzi menzionato, al 4 marzo 2014 alle ore 11,30;

valutata la audizione della _____, svoltasi il giorno 4 marzo 2014 presso i locali del Consiglio di Presidenza;

osservato come l'art. 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 545 prevede quale ipotesi di decadenza, fra l'altro, quella di cui alla lett. e) "*non partecipano, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive*".

rilevato che alla categoria del magistrato tributario, ancorché investito di funzioni giurisdizionali, non sono state ritenute applicabili tout court le norme del testo unico sul pubblico impiego del 1957, né quelle dell'ordinamento giudiziario; anche se va evidenziata la formulazione dell'art. 127 del citato T.U., che prevede la decadenza dall'impiego quando l'impiegato "rimanga assente dall'ufficio per un periodo non inferiore a quindici giorni, senza giustificato motivo", analoga a quella poi introdotta per i magistrati tributari dal d.lgs n. 545/1992.

E' noto come a seguito della assenza del magistrato tributario ad una udienza, questa viene sottoposta a valutazione del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, che si è dotato di regolamentazione specifica sul punto sia con la Risoluzione n. 11/1997 adottata il 1 luglio 1997, sia con la Delibera n. 1667/2011, adottata il 3 agosto 2011.

In conseguenza di tali poteri di vigilanza e controllo, sulla base delle segnalazioni dei Presidenti di Commissione, il CPGT può ritenere non giustificata l'assenza, con conseguente sospensione o recupero del compenso fisso non spettante in ragione della assenza; ed in proposito il collaudato sistema in vigore non appare suscettibile di rimodulazione.

Diversamente deve ritenersi per quanto attiene alla conseguenza della decadenza dalla funzione di magistrato tributario, che trova quale indice propositivo la assenza a tre sedute consecutive senza giustificato motivo, e che non può essere automaticamente collegata alla non idoneità della giustificazione addotta, così come valutata dal CPGT nell'ambito dei propri poteri, nell'ambito del procedimento di decadenza (ciò salvo il caso in cui manchi del tutto una giustificazione, quale indice ulteriore negativo ai fini del giudizio di valore di cui in seguito), e ciò per le seguenti considerazioni.

Il provvedimento di decadenza dalle funzioni trova la sua ragione nella volontà del soggetto di sottrarsi ai propri doveri di ufficio, non potendo tale volontà essere valutata solo con riferimento al fatto dell'assenza, ma a tutte le circostanze in cui essa si è formata, tenuto conto della giustificabilità o meno dell'assenza (anche in una ragionevole prospettiva dello stesso magistrato tributario), dell'effettività della volontà di abbandonare la funzione, non proseguendo il rapporto; in sintesi graverà



sul giudice della decadenza ricercare, in concreto, dall'insieme delle circostanze in cui le assenze sono avvenute, quella volontà di sottrarsi ai doveri di ufficio.

Il giudice della decadenza, anche in presenza della assenza a tre sedute consecutive, per le quali il magistrato tributario abbia introdotto delle ragionevoli e plausibili ragioni giustificatrici, non ritenute tali dal CPGT per i diversi fini economici, non potrà dal solo mancato accoglimento delle giustificazioni, e dalla adozione delle relative Delibere, ricavare la sussistenza dei presupposti per pronunciare la decadenza dalle funzioni; ma dovrà ricavare da ulteriori elementi (quali la reiterazione delle assenze ingiustificate, o altri comportamenti incompatibili) la volontà di non adempire con diligenza alla proprie funzioni di ufficio.

La applicazione degli enunciati principi al caso di specie determina la archiviazione del procedimento di decadenza nei confronti di _____, pur ribadendo la legittimità della delibera 2210 del 22 novembre 2011 di questo CPGT, atteso che oltre alla comunicazione 29 novembre 2010 in vista dell'udienza del 1 dicembre 2010, la _____ ha sottoposto una serie di ulteriori motivi di valutazione nel corso del procedimento in questione, meglio riportati nella parte descrittiva, sintomatici dell'assenza di quella volontà di non occuparsi della funzione, presupposto della dichiarazione di decadenza.


DELIBERA

di archiviare gli atti relativi al procedimento di decadenza della _____, dall'incarico di giudice presso la Commissione tributaria provinciale di _____, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. e), del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 545;

DISPONE

che la presente delibera sia trasmessa, in busta chiusa, con la dicitura "riservata personale", al Presidente della Commissione tributaria regionale _____, nonché, in duplice copia, al Presidente della Commissione tributaria provinciale di _____, il quale, in modo riservato, curerà la consegna di una di esse alla _____, restituendo a questo Consiglio una delle copie, debitamente datata e sottoscritta dall'interessata in segno di avvenuta notifica.

IL PRESIDENTE
Mario CAVALLARO



S.Ch. 